

## STATUTO

### Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

#### Art. 1

(Costituzione, denominazione, sede)

1) E' costituita ai sensi degli articoli 115 e 113, comma 5, lettera "c", D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L., nonché del libro V, titolo V, capo V, del Codice civile, la società per azioni denominata A.C.A. S.p.a. IN HOUSE PROVIDING (e nel prosieguo indicata anche come "la società").

2) Stante la natura a totale capitale pubblico della società possono essere soci gli enti pubblici locali individuati dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000; nonché se, la legge lo consente, altri soggetti pubblici, consentendo la partecipazione di capitali privati nei casi prescritti dalla legge, che comunque può avvenire soltanto in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 175/2016.

3) La società ha sede legale in Pescara.

4) In rapporto alle esigenze territoriali, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, potranno essere istituite sedi secondarie, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

5) Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio di Amministrazione a cura del socio stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 2

(Oggetto sociale)

1) La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nell'Ambito Territoriale Ottimale Pescara. La gestione si riferisce anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;

2) La società può svolgere la sua attività nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di Società di cui all'art.113, comma 5°, lett.C) e 15 bis del D.Lgs n.267 del 2000, c.d. "in house": le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia

partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, ai sensi dell' art. 16 c. 1 del D.Lgs. n. 175/2016.

Per il perseguimento all'oggetto Sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie; nei limiti di quanto previsto dall'art. 16 c. 3 D.Lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 16 comma 3 gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2016

1. le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3) La Società è vincolata a svolgere la propria attività con i soci ovvero, con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

4) Ai sensi dell'art. 16 comma 7 le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

5) La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti il servizio gestito;

6) La Società promuove ed intraprende tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito;

7) La Società è tenuta a gestire il Servizio con i criteri di efficacia, efficienza, economicità e risparmio della risorsa idrica, nel rispetto delle norme nazionali (di cui al D.Lgs 152/2006) e comunitari. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.

8) La società esercita la propria attività con esclusivo

riferimento al territorio degli enti locali soci o al territorio di cui al Servizio Idrico Integrato comunque affidato dall' EAT.

#### Art. 3

(Durata della società)

1) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Ai fini della relazione tra la qualità di socio locale e la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale si applicano le previsioni di legge e di contratto di servizio.

#### Titolo II

#### CAPITALE, AZIONI, PARTECIPAZIONE

#### Art. 4

(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale è di Euro 753.641,00 (settecentocinquantatremilaseicentoquarantuno virgola zerozero) ed è diviso in numero 69 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10'922,34 (diecimilanovecentoventidue virgola trentaquattro) cadauna.

2) Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Esse devono essere esclusivamente in mano a soggetti pubblici e non possono in alcun modo essere cedute a soggetti privati **ad eccezione della partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge, che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata ai sensi dell' art. 16 D.Lgs. n. 175/2016.**

3) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera Assembleare di aumento anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. La società, previa delibera assembleare può prevedere una diversa procedura di aumento del capitale, solo nel caso in cui lo stesso venga determinato per permettere l'ingresso nella Società di restanti Enti locali o Enti Pubblici che, pur appartenendo all' EAT 2 Pescara per la Provincia di Pescara e pur avendo affidato la gestione delle reti alla Società, non risultano ancora azionisti della medesima.

4) Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del codice civile è fissato in trenta giorni.

5) La società, previa delibera assembleare può prevedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli articoli 2357, 2357 bis, ter, quater del codice civile.

6) Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di diminuzione o di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza prevista dal codice civile.

#### Art. 5

(Finanziamenti, versamenti)

1) I soci possono finanziare con mezzi propri la società in conto capitale in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

2) Su tali finanziamenti la società non dovrà corrispondere ai soci interesse alcuno per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti. In ogni modo se l'assemblea previa consultazione del consiglio di amministrazione decidesse la restituzione di tali versamenti iscritti a riserva, la restituzione avrà luogo in proporzione alle azioni possedute da tutti i soci alla data della restituzione, ivi compresi quelli che non hanno effettuato tali versamenti; nello stesso modo si procederà in sede di scioglimento della società.

3) I soci possono effettuare prestiti sociali, anche non in quote proporzionali alle azioni da ciascuno possedute, a titolo fruttifero o infruttifero, sulla base della necessità finanziarie della società, con obbligo di rimborso, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale e siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, così come previsto dalle istruzioni della banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche in Gazzetta Ufficiale n°289/1994 e comunque nei limiti modi e termini di legge.

4) La società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

5) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e successivi del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto.

#### Art. 6

(Azioni, diritto di prelazione, clausola di gradimento)

1) Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna di esse

da diritto ad un voto in assemblea. La qualità di azionista costituisce di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente Statuto, al contratto di servizio quadro, ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

2) La società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Possono essere emessi certificati provvisori sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione e da un altro amministratore o da un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione (nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal Codice civile); in carenza di tali azioni o certificati deliberazione lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali.

3) Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un amministratore, ai sensi del Codice civile.

4) E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni.

5) Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale ai sensi del presente statuto, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni, ad eccezione di quanto previsto dall'art.4, comma 2,3,4, del presente statuto.

6) I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal Codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi.

7) Atteso che le successive clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il socio che intenda sottoporre, in tutto o in parte, le proprie azioni e di diritti di opzione a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione al consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8) Il trasferimento delle quote per atto tra vivi può avvenire esclusivamente a favore di soggetti di cui all'art.1 del presente statuto.

9) Qualora un socio intenda trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informare il presidente del Consiglio di amministrazione, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto ad acquistarle in proporzione alla partecipazione da essa posseduta, specificando il prezzo

richiesto per la vendita delle azioni, o il valore delle stesse e le generalità degli Enti di cui al precedente art. 1 ai quali l'offerente le cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura del presidente del Consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

10) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende: vendita, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali di usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

11) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 5, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni offerte o i diritti di opzione offerti. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi il presidente del consiglio di amministrazione della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

12) L'esercizio della prelazione deve riguardare tutte le azioni offerte.

13) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiari di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario avrà comunque diritto di acquistare le azioni oggetto di prelazione al prezzo che potrà essere stabilito da un arbitro o dal collegio arbitrale con le modalità stabilite nello stesso.

14) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a soggetti di cui all'art.1 del presente statuto.

15) L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti

di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte del consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione totalitaria nelle mani degli enti di cui al precedente art. 1. Il consiglio di amministrazione provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 2 del presente statuto.

16) Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, che abbia ad oggetto la alienazione delle quote a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà ivi compresi di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, è subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2355 bis del codice civile.

17) Il consenso da parte dell'Assemblea (previo accertamento del Consiglio di amministrazione) può essere negato:

1. nel caso in cui la cessione della partecipazione sia superiore al 10% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea;
2. a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società;
3. a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni specie se contratti nei confronti di enti locali e di enti pubblici;
4. l'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato e dovrà essere comunicato al socio cedente entro 60 giorni dalla data della richiesta.

18) Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo accertamento del Consiglio di amministrazione, ed il successivo assenso di assemblea rispettati i requisiti di partecipazione pubblica locale totalitaria.

19) La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di godimento e di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente escusso il preventivo parere (prodromico all'istruttoria di cui al terzultimo comma del presente articolo) dal consiglio di amministrazione.

20) Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, il Consiglio di amministrazione potrà (previo indirizzo di assemblea ordinaria dei soci) dare, ove possibile, a norma del codice civile, avvio al procedimento di acquisto da parte della società.

21) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le azioni senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incapacità del diritto di voto.

22) Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci ai sensi di legge.

23) Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

#### Art. 7

##### (Obbligazioni)

1) La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2412 del codice civile.

2) L'assemblea degli azionisti fisserà ai sensi di legge le modalità e le condizioni di collocamento e di rimborso.

#### Art. 8

##### (Partecipazione pubblica totalitaria)

1) L'intero capitale sociale dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della Società, da Soggetti Pubblici indicati nel precedente art.1, comma 2, e non potrà in alcun modo essere ceduto a privati ad eccezione della partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge, che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016.

2) Non sarà pertanto valido, nei confronti della società, il passaggio di azioni a soggetti privati in violazione dell'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016.

3) Avendo per il tramite dell'Ente d'Ambito, affidato il Servizio Idrico Integrato, gli enti locali dovranno esercitare sulla società, così regolato dall'art. 30 del presente statuto, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016, a prescindere dalla misura del capitale sociale posseduto.

4) La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie od obbligazioni convertibili.

5) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 i rapporti tra tutti gli enti locali e la società sono regolati, per quanto attiene l'organizzazione dei servizi pubblici locali, da contratto di servizio.

#### Art. 8 bis

Gli organi sociali sono quelli descritti nel presente Titolo, con divieto espresso di istituirne ulteriori, e comunque con divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 2. In relazione a tutti gli organi sociali, è fatto divieto di corrispondere gettoni di

presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti." art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 175/2016.

Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016

### Titolo III ORGANI SOCIALI E DIREZIONE GENERALE

#### Art. 9

(Assemblea azionisti)

- 1) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge come da codice civile e del presente statuto, e può essere convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
- 2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.
- 3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.
- 4) Al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto, e alla regolarità delle deleghe.
- 5) Sono riservate all'assemblea dei soci le materie in tal senso indicate dal codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente Statuto.
- 6) **L'assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci, i quali partecipano** alla discussione su tutte le competenze attribuite all'Assemblea ordinaria nei limiti del mandato ad essi conferito dalla giunta o dal consiglio comunale di riferimento.
- 7) Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'articolo 2372 del codice civile.
- 8) Hanno diritto, ai sensi del codice civile e delle successive leggi in materia e del presente Statuto, di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

I soci devono esibire, se emessi, i propri titoli o certificati al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in assemblea.

9) All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

#### Art. 10

##### (Convocazione dell'assemblea)

1) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria ai sensi di legge è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia.

2) L'avviso di convocazione, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2366 del codice civile, dovrà effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

3) L'avviso deve contenere il giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

4) In mancanza della formale convocazione con le modalità di cui sopra, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

5) Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

6) Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7) Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile.

#### Art. 11

##### (Assemblea ordinaria)

1) L'assemblea ordinaria :

1. approva il bilancio consuntivo;
2. nomina e revoca gli amministratori, nomina i Sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi di legge;
3. determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, ai sensi di legge;
4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sugli atti di straordinaria

amministrazione e sugli atti di ordinaria amministrazione di cui al successivo comma 6, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3) Qualora particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società e ad esclusivo motivato giudizio dell'organo amministrativo, la stessa può tenersi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

4) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta, purché vi sia uno scarto di almeno il 15% tra i voti favorevoli e quelli contrari. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il quorum previsto dal comma 3 di cui all'art. 2369 del Codice civile.

5) **A ciascun socio PUBBLICO di cui all'articolo 1 D. Lgs 175/2016**, spetta il diritto di veto all'adozione di delibere di scioglimento della società (in deroga alle disposizioni del codice civile) di cessione o conferimento a qualsiasi titolo dell'azienda o di un suo ramo, di fusione di scissione di trasformazione, di trasferimento della sede sociale in Italia o all'Estero di cambiamento all'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente comma oltre quelli spettanti agli azionisti locali ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.

6) A prescindere dalla misura del capitale sociale detenuto e ove non diversamente regolato dal presente Statuto, spetta il diritto di:

1) ratifica all'interno degli strumenti programmatici della società, quanto da ciascun socio definito e comunicato alla società in termini di propri indirizzi e programmazione sul servizio pubblico locale, con riguardo al territorio da essi amministrato, con diritto di veto all'adozione di detti strumenti;

2) approvare, in termini di propria attività di controllo e vigilanza, il contratto di servizio e la carta dei servizi con riguardo al territorio da ciascun socio amministrato;

3) di approvare, il report infrannuale relativo al controllo qualitativo e quantitativo dell'operato della società. Per ciascuna delibera di cui al punto 6) del presente articolo ciascun socio può effettuare diritto di veto per operazioni sul proprio territorio.

Anche su impulso del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea ordinaria dei soci, i Consigli degli enti locali

soci (ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. "c", D.Lgs. 267/2000) che hanno fisicamente affidato il servizio pubblico locale, possono, in qualunque istante, fornire gli indirizzi per la costituzione di un "Comitato intercomunale controllo analogo" (in acronimo : "CICA") previa convenzione di funzione ai sensi degli artt. 30, D.Lgs. 267/2000 e 15, L. 241/1990, i cui costi di funzionamento ripartiti tra gli enti locali soci (ai fini Iva vedasi il parere Agenzia delle Entrate 5/11/2007, n. 314/E) e la cui disciplina e contenuti (ivi compreso un eventuale ufficio comune composto da un numero di componenti predefinito all'interno della citata convenzione di funzioni) sarà da approvarsi all'unanimità di detti enti, atteso che la nomina dei componenti potrà avvenire con il consenso o ricorrendo al voto proporzionale puro di cui alle nomine degli organi sociali.

Il tutto, atteso che ope legis l'attività di indirizzo e programmazione (ai sensi degli articoli 42, comma 2, lettere "e" e "g" e 113, comma 5, lettera "c", D.Lgs. 267/2000) è di esclusiva competenza dei Consigli di detti enti.

#### Art. 12

(Assemblea straordinaria)

- 1) L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare:
  1. sulle modifiche dello Statuto;
  2. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dal presente Statuto e dalla legge alla sua competenza.
- 2) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta dei presenti ed in seconda convocazione dovrà ritenersi regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

#### Art. 13

(Funzionamento dell'assemblea)

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero da persona designata dal Consiglio di Amministrazione medesimo o dall'assemblea il giorno dell'adunanza.
- 2) L'assemblea nomina un segretario anche non socio dotato dei requisiti professionali idonei, ed è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.
- 3) Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Se del caso, su decisione del presidente, l'Assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra

i partecipanti dell'Assemblea stessa.

4) Il verbale deve contenere quanto previsto dall'articolo 2375 del codice civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

5) Il voto segreto è ammesso.

#### Art. 14

##### (Consiglio di amministrazione)

1) La società su nomina dell'Assemblea può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs 175/2016.

2) Al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, compete il perseguimento degli atti di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'assemblea ordinaria di cui all'articolo 11 nonché di tutte le operazioni di straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

3) Gli amministratori decadono, vengono revocati e sostituiti a norma di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto. L'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione senza giustificato motivo, si deve ritenere, a tutti gli effetti automaticamente decaduto.

Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 ai sensi dell' art. 11 comma 4 D.Lgs. n. 175/2016

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, ai sensi dell'art. 11 comma 8 D.Lgs. n. 175/2016.

4) In caso di amministrazione da parte di un consiglio di amministrazione, si prevede:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di

compensi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 11 comma 9 D.Lgs. n. 175/2016.

Art. 15

(Nomina degli amministratori)

1) Potranno essere nominati amministratori coloro che:

1) avranno depositato presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima dell'assemblea fissata per le nomine, la propria candidatura in veste individuale e non come rappresentante di una scheda unificata di voto; saranno esclusivamente validi per i fini che qui interessano i curriculum vitae redatti secondo lo standard approvato dalla Commissione Ce (come nel seguito indicato);

2) che avranno ottenuto in sede assembleare il maggior numero di voti col metodo così detto proporzionale puro;

3) in caso di parità di voti tra più candidati (così come nel seguito indicato), si procederà a nuova votazione, utilizzando sempre il criterio del voto sopraccitato, e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti. Il citato sistema di voto proporzionale puro, al fine di assicurare a tutti i soci, compresi quelli di minoranza, la designazione dei propri candidati, avverrà sulla base dei curricula presentati (al protocollo della società). completi dell'accettazione irrevocabile dell'eventuale incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle previste dall'art. 1, c. L.734, L. 296/2006), nonché l'attestazione dell'assunzione degli obblighi di cui all' art. 1, c. 735, L. 296/2006, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, avendo come sopra presentato il relativo curriculum vitae per il ruolo oggetto della candidatura redatto nel rispetto degli standard della Comunità europea (v. le raccomandazioni della Commissione Ce dell'11/3/2002 n. C (2002) 516) e delle norme sulla riservatezza dei dati personali sensibili, attraverso il voto proporzionale puro da parte di tutti gli azionisti. Nella predisposta scheda per l'esercizio del voto proporzionale puro i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine le eventuali schede potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola scheda di candidati numerati progressivamente e ogni candidato può presentarsi in una sola scheda. Ciascuna scheda non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna scheda e la scheda è considerata non presentata. Ogni azionista ha diritto di

votare una sola scheda. Nell'ipotesi in cui un azionista avesse presentato più schede resta valida esclusivamente la prima scheda presentata.

Chi si è candidato al ruolo di Presidente può ricoprire esclusivamente tale ruolo, e non anche quello di Consigliere. Il ruolo di Presidente entra nella scheda esclusivamente nella posizione uno. Se una scheda presentata nella posizione uno un Consigliere e nella posizione due un Consigliere e nella posizione tre un Consigliere, il primo nella scheda passa nella posizione due, il secondo nella posizione tre, ed il terzo è escluso. A parità di voti di un Consigliere è eletto quello che al numeratore del quoziente "quote/posizione" ha ricevuto il minore numero di quote. In ogni diversa ipotesi di pareggio si ripete la votazione. I calcoli sono effettuati con 4 decimali con troncatura. Vale sempre e solamente una candidatura e cioè un curriculum vitae per lo stesso ruolo.

2) I membri del consiglio di amministrazione, durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi, ai sensi del dettato del Codice Civile, e sono rieleggibili.

3) I requisiti per la nomina, nonché la normativa da applicarsi ai componenti del Consiglio di amministrazione, sono da individuarsi in quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, dal Codice civile, da eventuali ulteriori leggi, dallo Statuto degli enti pubblici locali soci e dal presente statuto.

4) Non costituiscono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di componente del consiglio di amministrazione quelle previste dagli artt. 60, 63 e 67, D.Lgs. 267/2000, è **necessaria anche l'attestazione dell'insussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 8 D.Lgs. n. 175/2016.**

#### Art. 16

##### (Funzionamento del Consiglio)

1) Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

2) Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3) La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata a/r da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo, o a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi almeno 24 ore prima.

4) Il verbale delle riunioni del consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta

in volta o permanentemente dal consiglio stesso, il voto di un membro del Consiglio di amministrazione, non può essere dato per rappresentanza.

5) Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, tutte le disposizioni previste nel presente statuto potranno essere modificate in assemblea straordinaria sussistendo la maggioranza dei voti degli azionisti locali di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000 iscritti nel libro soci.

#### Art. 17

##### (Compensi e rimborsi spese)

1) L'assemblea ordinaria che ha nominato gli amministratori, ne stabilisce le indennità fisse ed eventualmente le indennità di risultato a favore del Presidente e di tutti i singoli consiglieri, ai sensi di legge nazionale (come da art. 1, cc. 718 e ss., L. 296/2006, così come modificati dall'art. 61, cc. 12 e 13 L. 133/2008, e successive modifiche e/o integrazioni) e regionali, a partire dal 1 gennaio 2009.

2) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge (come da art. 1, c. 727, L. 296/2006 e successive integrazioni e/o modificazioni), il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato nel rispetto dei criteri e delle procedure operative all'uopo stabilite dal consiglio stesso.

#### Art. 18

##### (Rappresentanza legale della società)

1) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2) Il presidente del Consiglio di amministrazione cura i rapporti istituzionali con le autorità locali, l' EAT, provinciali, regionali, statali, comunitari e internazionali garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.

3) Il vice Presidente, se non risulta individuato nell'atto di nomina, è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

4) Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vice Presidente o di assenza prolungata, esso è ( senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

5) Il Presidente convoca e presiede il consiglio di Amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il presidente attua tutti gli atti previsti dal I comma dell'art.2381 del Codice civile, salve le attribuzioni delegate all'Amministratore o agli Amministratori delegati o al Direttore Generale, le deliberazioni del Consiglio o del Comitato esecutivo, ove costituito.

6) Inoltre al fine di garantire l'esercizio delle attività di indirizzo, di programmazione, vigilanza e controllo da parte degli azionisti locali, il Presidente cura il sollecito invio agli enti pubblici locali soci di copia del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo ed eventuali assestamenti, delle proposte di attivazione o modificazione del contratto di servizio quadro (o dei contratti di servizio) delle carte dei servizi e dei regolamenti che interessano l'utenza e di quant'altro necessario a garantire la costante informazione di questi ultimi, la trasparenza dell'azione societaria e la partecipazione di tutte le componenti sociali.

#### Art. 19

(Comitato esecutivo, amministratore delegato,  
direttori e procuratori)

1) Il consiglio di amministrazione, previo indirizzo di assemblea ordinaria, può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un comitato esecutivo composto esclusivamente da membri del Consiglio di amministrazione, stabilendone il presidente (che in ogni modo coinciderà con quello del Consiglio di amministrazione) e il vice Presidente, conferendogli proprie attribuzioni nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto. Spetterà agli enti locali che hanno nominato tali consiglieri stabilirne la retribuzione supplementare (sottoforma di indennità di risultato e sino alla misura massima consentita dalla L. 296/2006, art. 1, c. 725 e successive modificazioni e integrazioni), proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. Mancando anche il vicepresidente nominato dal Consiglio di amministrazione spetterà al Comitato esecutivo provvedere alla nomina del presidente.

Il Consiglio di amministrazione, previo indirizzi di assemblea ordinaria e per quanto necessario all'esecuzione dell'approvato piano industriale, può nominare procuratori per una durata non eccedente la scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione in carica e con compensi coerenti con i ricevuti indirizzi.

2) Al Comitato esecutivo non possono comunque essere delegate le attribuzioni vietate dal Codice civile e dal presente statuto. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri, fra cui il presidente o, in sua assenza il vice Presidente, se nominati, e delibera a maggioranza degli

stessi; in caso di parità, il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente, vale doppio.

3) Alle riunioni del Comitato esecutivo di norma interverrà, con funzioni consultive e propositive, il direttore generale. Il Comitato esecutivo può inoltre, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinandone la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

4) Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti. Il Comitato esecutivo può essere, altresì, convocato, dal Collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Per le modalità ed i termini riguardanti l'effettuazione della convocazione del Comitato esecutivo e l'assunzione delle deliberazioni dello stesso valgono le previsioni contenute nel presente statuto per il consiglio di amministrazione, atteso che il Comitato esecutivo è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione con cadenza almeno trimestrale. Al Consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

5) Prima dell'esecuzione delle proprie delibere, queste devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

6) Il Comitato esecutivo non ha facoltà di prendere, anche nei casi d'urgenza, le deliberazioni in sostituzione del Consiglio di amministrazione, atteso che il Comitato esecutivo è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione con frequenza almeno trimestrale.

7) Per l'esecuzione delle proprie delibere, nel rispetto delle procedure anzidette, il Comitato esecutivo si avvale del direttore generale, al quale può delegare poteri, nei limiti delle proprie competenze.

8) E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato esecutivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza ai sensi del presente statuto.

9) Le deliberazioni del Comitato esecutivo risultano da processi verbali trascritti su appositi libri firmati dal presidente e dal segretario.

## Art. 20

### (Direttore generale)

1) Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione previo indirizzi di assemblea ordinaria dei soci, ed ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed

immateriali.

2) In particolare il direttore generale:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione previo indirizzo di assemblea ordinaria dei soci;
- b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;
- c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- d) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del relativo, eventuale, assestamento in vista di un risultato di esercizio inferiore a quello atteso, e del bilancio di esercizio;
- e) formula al presidente del Consiglio di amministrazione proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- f) può stare in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio;
- g) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali sentito il Consiglio di amministrazione;
- h) dirige il personale e propone al Consiglio di amministrazione la nomina del vice direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello e le assunzioni;
- i) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali consentitigli dal Consiglio di amministrazione;
- l) cura gli affari correnti;
- m) interviene, previa specifica procura da parte del presidente del Consiglio di amministrazione, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'articolo 420 del Codice di procedura civile;
- n) è il responsabile dell'accesso agli atti aziendali, ai sensi della L. 241 / 1990 e successive integrazioni;
- o) è il responsabile delle informative al personale in sede di assunzione ai sensi del D. Lgs. 152/1997 e successive integrazioni;
- p) è il responsabile della sicurezza e salute sul lavoro, e dei compiti connessi ai sensi di legge;
- q) è il responsabile in materia ambientale, e dei compiti connessi ai sensi di legge.

1. Il direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità

stabilite dal Consiglio di amministrazione con eventuale apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il "sistema in economia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento sottoponendo successivamente al primo Consiglio di amministrazione utile, il relativo rendiconto.

2. Il direttore generale, previa informazione al Consiglio di amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della società parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.

3. Il Consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.

4. Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria.

5. Durante il rapporto di lavoro il direttore generale non può essere licenziato, se non per giusta causa o per giustificato motivo riguardante società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del presidente del Consiglio di amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare - pure per iscritto ed in congruo termine comunque non inferiore a quindici (15) giorni - le proprie difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione Consiglio di amministrazione, che deve essere adottata a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.

6. Il trattamento economico e normativo del direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.

7. La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.

8. Il direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

3) Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al direttore generale deleghe speciali.

4) Ai sensi di legge e del presente statuto il direttore generale, che resta in carica al massimo per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, può essere scelto tra i lavoratori dipendenti dell'Ente a tempo indeterminato ed in tale caso può ricoprire tale incarico come lavoratore autonomo ovvero tra professionisti esterni in possesso dei requisiti normativi.

5) L'eventuale revoca del mandato di direttore generale, scelto tra i lavoratori dipendenti, non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.

Art. 21

(Collegio sindacale)

- 1) Il collegio sindacale che ha i compiti e doveri previsti dal codice civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, si compone del Presidente e di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti e tutti scelti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 2) Il Collegio sindacale può esercitare altri poteri di cui all'art. 2403- bis del codice civile.
- 3) Ai sensi dell'articolo 2449 e successivi, codice civile, spetta direttamente ai legali rappresentanti degli enti locali la nomina adottandosi la stessa procedura del voto proporzionale puro valido per il Consiglio di amministrazione (di cui al precedente art. 15), e la revoca dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dai rispettivi consigli nell'ambito dei limiti prescritti dall'art. 2399 del codice civile.
- 4) Il Collegio rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina.
- 5) La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 6) I sindaci effettivi e supplenti eletti ai sensi dell'articolo 2449 e successivi del codice civile sono revocati dagli enti locali che gli hanno eletti e in tal senso, restano in carica sino alla nomina dei successori.
- 7) Ogni sindaco può essere riconfermato.
- 8) Gli azionisti locali che provvedono alle nomine stabiliscono gli emolumenti del Presidente e di tutti i sindaci effettivi, con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili ai sensi di legge.
- 9) I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione. Qualora nessuno dei membri del collegio sia presente alle adunanze del consiglio di amministrazione o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il consiglio di amministrazione provvede a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale entro il termine massimo di tre mesi.
- 10) Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del collegio sindacale.
- 11) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di missione sostenute per l'esercizio del proprio

ufficio, così come via via definite col presidente del Consiglio di amministrazione.

12) Al Collegio sindacale spetta anche il controllo relativo all'attivazione ed al contenuto degli strumenti programmatici e degli strumenti di controllo analogo da sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci o al CICA.

#### Art. 22

##### (Controllo contabile)

1) Il Controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile, adottandosi per la nomina, la stessa procedura del voto proporzionale puro valido per il Consiglio di amministrazione (di cui al precedente art. 15), o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2) Ove la società intendesse far ricorso al mercato del capitale di rischio o sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi dell'art.2409-bis del Codice civile.

3) Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

1. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2. verifica se il bilancio di esercizio è, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto; la stessa relazione dovrà esser depositata presso la sede della società a norma dell'art.2429 del codice civile

4) Resta fermo il disposto di cui agli articoli 2409-terzo comma, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies del codice civile.

#### Titolo IV

##### STRUMENTI PROGRAMMATICI, RISULTATO DI ESERCIZIO

#### Art. 23

##### (Strumenti programmatici)

1) Ai fini di dare esecuzione alle previsioni di cui al comma 5, punto 3 articolo 113 D.Lgs. 267/2000, il piano programma deve contenere le scelte e gli obbiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'assemblea ordinaria, atteso che sussiste il diritto di veto da parte di ogni ente locale che ha effettivamente affidato il servizio pubblico locale,

sull'applicazione dei propri indirizzi e programmi in relazione al proprio territorio di riferimento.

2) Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma (o piano industriale); deve per quanto possibile articolarsi per singoli servizi pubblici locali e per singoli centri di responsabilità e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3) Al bilancio economico di previsione annuale deve essere allegato il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso.

Il bilancio economico di previsione annuale deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi pubblici locali e a ciascun centro di responsabilità.

4) Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da approvarsi a cura del consiglio di amministrazione e dell'assemblea ordinaria e sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le previsioni statutarie e del contratto di servizio) riservata a tutti gli azionisti locali, (anche ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto delle vigenti leggi) e successiva attività di controllo e verifica da parte di tutti questi ultimi (a prescindere dalla misura di partecipazione al capitale).

5) Gli amministratori provvedono alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni.

Anche detto bilancio di assestamento sarà approvato dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea ordinaria, con le prerogative ed i diritti di veto già specificati.

6) Le modalità di approvazione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale (nel rispetto delle previsioni di statuto, di contratti di servizio, delle carte dei servizi, delle prodromiche deliberazioni dei Consigli comunali, delle prodromiche assemblee dei soci e delle indicazioni ricevute dall' EAT per quanto di competenza) sono i seguenti:

- riunione del consiglio di amministrazione per la redazione del piano programma, in seguito all'illustrazione da parte dei Responsabili del servizio dei piani programma entro e non oltre il 30/07 di ciascun anno;
- il Consiglio di amministrazione redige ed illustra il

piano programma ai responsabili di servizio entro e non oltre il 30/07 di ciascun anno;

- compilazione, da parte dei Responsabili dei Centri di responsabilità delle schede relative alle proposte finanziarie, ai programmi operativi e agli obiettivi gestionali pluriennali e annuali entro 60 giorni dalla precedente riunione e rimessione delle schede al responsabile finanziario e del Responsabile Ufficio Personale;
- predisposizione prima bozza di bilancio di previsione pluriennale e del bilancio di previsione annuale e del piano delle risorse e degli obiettivi e del piano del personale da parte del responsabile finanziario;
- fase di confronto e negoziazione con il Consiglio di amministrazione;
- redazione schema di bilancio di previsione pluriennale, annuale, del piano del personale e del piano delle risorse e degli obiettivi;
- presentazione dello schema di bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale, piano del personale e piano delle risorse e degli obiettivi all'Assemblea dei soci;
- approvazione del bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale, piano del personale e piano delle risorse e degli obiettivi da parte dell'assemblea dei soci entro e non oltre il 31/12 di ciascun anno.

#### Art. 24

##### (Esercizio sociale)

1) L'esercizio sociale inizia il 01/01 e chiude il 31/12 di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvederà nei modi e nei termini di legge alla formazione del bilancio ai sensi del codice civile e del presente statuto, da sottoporre all'assemblea degli azionisti e provvede a comunicarlo ai membri del collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci.

2) Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del Collegio sindacale, se la legge prevederà che dovrà essere sottoposto a certificazione, da parte di una società di revisione avente comprovata qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136/1975 e successive modificazioni, si procederà come segue. Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'Assemblea che dovrà essere convocata a tal fine almeno tre (3) mesi prima della chiusura del primo esercizio sociale e, per quelli successivi, almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che i trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'art.3 del D.P.R. sopra menzionato. Verranno osservate

anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

#### Art. 25

(Risultato di esercizio e distribuzione degli utili)

1) Gli utili netti dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del Codice civile;

b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;

c) il residuo, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nello statuto, secondo le deliberazioni dell'Assemblea a remunerazione del capitale in proporzione alle rispettive partecipazioni, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandoli in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione.

2) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.

3) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

4) Il caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge, di atto costitutivo e del presente statuto.

#### Titolo V

#### CONTROVERSIE, SCIoglimento, RECESSO

#### Art. 26

(Controversie e clausola compromissoria)

1) Ogni controversia che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, con la sola eccezione della impugnazione delle delibere Assembleari, circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente statuto e del contratto sociale, e relativa a diritti disponibili a norma di legge ( fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria), sarà sottoposta al giudizio dei legali rappresentanti dei soci interessati, i quali decideranno come amichevoli compositori e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.

2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l'obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del comma precedente comma, tranne quelle previste dall'art.409 del Codice di procedura civile, relative a diritti disponibili e qualunque sia la loro natura, potranno essere definite da un Collegio arbitrale,

composto da due arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società, i quali a loro volta nomineranno un terzo arbitro con funzioni di presidente entro quindici giorni, se in disaccordo anche tale nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale. Il Presidente del Collegio dovrà dichiarare, quale condizione essenziale espressa, e sotto la personale responsabilità, di non aver mai ricevuto in precedenza incarichi professionali di qualsiasi tipo da alcuna delle parti.

3) Dalla nomina del Presidente il Collegio si pronuncerà a maggioranza, entro novanta (90) giorni solari, attraverso lodo arbitrale, rituale, secondo diritto, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del lodo stesso.

4) Detto termine può essere prorogato solo una volta, u accordo scritto delle parti o per decisione del Collegio, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.

5) Il lodo si svolgerà presso la sede legale della società ed il Collegio arbitrale dispone di più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura.

6) Le parti possono ricorrere anche ad un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopra citati, con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 2).

7) Prima dell'eventuale conferma definitiva dell'incarico, gli arbitri dovranno precisare l'ammontare richiesto per l'emissione del lodo a titolo di competenze, rimborsi spese e forma di pagamento.

8) Nell'ipotesi che il contenzioso interessi più di due parti contemporaneamente i rispettivi lodi dovranno essere separatamente pronunciati con la cronologia che le stesse preindivideranno.

9) In tema di interpretazione del contenuto della clausola compromissoria, salvo quanto le parti abbiano espressamente escluso, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovano la loro matrice nel presente statuto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione dello stesso, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costitutive, ivi comprese quelle derivanti della intervenuta modificazione dei patti contrattuali.

10) La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla.

11) Il Collegio determina altresì, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 7, i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi che il Collegio stesso liquida.

12) Il lodo arbitrale sarà registrato ai sensi di legge a cura dell'arbitro nominato dalla parte soccombente, a spese della medesima.

Art. 27

(Foro competente)

1) Il foro competente è quello della sede legale della società.

Art. 28

(Scioglimento e recesso)

1) Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori indicandone i poteri ed i compensi.

2) Atteso che non trattasi di società a tempo indeterminato i soci hanno diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art.2437 comma 1 lettere a, b, c, d, e, f e g codice civile.

3) In ogni modo non compete ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi che essi non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardante:

- La proroga del termine;
- L'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

4) Sulla base delle previsioni di cui all'art.2437-ter, comma 4 codice civile il valore di liquidazione delle azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso è quello riferito al patrimonio netto di libro del bilancio chiuso alla fine dell'esercizio precedente se il recesso è esercitato entro la fine del mese di giugno dell'esercizio successivo, o del bilancio chiuso entro la fine dell'esercizio in cui il socio ha esercitato il recesso se è stato esercitato a far data dal primo luglio senza rettifica delle poste dell'attivo e del passivo risultante dal suddetto bilancio.

5) In qualità di società di capitali deputata ai servizi pubblici di rilevanza economica, non costituisce ai fini del diritto di recesso un cambiamento significativo dell'attività della società:

1. l'affidamento di ulteriori servizi pubblici locali di rilevanza o privi di rilevanza economica;
2. un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali di rilevanza economica;
3. una eventuale operazione di scissione o comunque di finanza straordinaria prevista obbligatoriamente dalle leggi speciali.

Art. 29

(Rinvio)

1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali in materia della

Repubblica Italiana.

Titolo VI  
PRINCIPI GENERALI DELL' IN HOUSE

Art. 30

(Diritto di Controllo dell'Ente Locale socio in caso di affidamento del Servizio Idrico Integrato "in house")

In deroga di tutti i precedenti articoli riportati nel presente Statuto, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, il presente articolo formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti locali soci, per il tramite dell'Ente d'Ambito, come da Delibera Assembleare ATO n.11 dell'11.07.07 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti di A.C.A. S.p.A. e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra Enti Locali, Ente d'Ambito e Società.

Spettano esclusivamente agli enti locali soci, per il tramite dell'Ente d'Ambito, come da Regolamento Approvato con Delibera Assembleare ATO n. 11/2007 e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti poteri:

1. Potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione del Servizio Idrico integrato, nonché circa la gestione della società stessa ;
2. Elaborazione e modifica degli "schemi tipo" di contratto di servizio/convenzione di gestione;
3. Approvazione di piani strategico-politico e finanziari della gestione societaria;
4. Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
5. Controllo e approvazione sui conti annuali della Società (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima) così come specificato nella Delibera ATO n.11/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché come previsto nel Contratto di Servizio ATO/ACA.

In relazione ai commi precedenti, la Società ha l'obbligo di trasmettere preventivamente all'Ente d'Ambito e a gli Enti Locali soci il Bilancio (Consuntivo e di Previsione), il Piano Industriale e gli altri documenti programmatici, le bozze di delibera di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria nonché in generale gli atti eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio, del controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tali documenti possono essere sottoposti all'approvazione degli organi della Società solo dopo essere stati preventivamente esaminati ed approvati dall'Ente d'Ambito, come previsto dalla

Deliberazione Assembleare n.11/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli Enti Locali Soci, per il tramite del CICA( Comitato Intercomunale di Controllo Analogo) verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo, l'Ente d'Ambito e gli Enti locali hanno accesso, con le modalità di legge, agli atti della società.

Il Collegio sindacale relaziona sinteticamente all'Ente Ambito e agli enti locali, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art.2403 c.c., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La Società è tenuta a svolgere servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio / convenzione di affidamento) aventi contenuti determinati preventivamente dagli Enti Locali, nonché Ente d'Ambito.

Tutti i diritti e le facoltà di cui ai commi precedenti vengono svolti dagli enti locali in forma collettiva, anzitutto attraverso le forme obbligatorie di cooperazione per l'esercizio di funzioni amministrative previste dalla vigente disciplina statale e regionale. In particolare, per quanto riguarda il servizio idrico integrato, i sopra ricordati diritti e facoltà vengono espletati dagli Enti Locali riuniti nell'Ente d'Ambito Pescaresc, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con apposito regolamento che disciplina il funzionamento dell'intera Assemblea quale Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo così come Deliberato dall'Assemblea dell'ATO con Verbale n. 11 del 11.07.07 e successive modifiche ed integrazioni. Con riferimento ai servizi pubblici per i quali l'ordinamento non contempla forme obbligatorie di cooperazione per l'esercizio di funzioni amministrative, gli Enti Locali Soci di A.C.A. S.p.A provvedono all'esercizio collettivo dei diritti e delle facoltà sopra ricordati mediante apposito coordinamento dei soci, disciplinato da una convenzione di diritto pubblico ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n. 267/2000.

Salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 13 gennaio 1997, n.2 a proposito dei servizi idrici, anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti è consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni

in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

Gli Amministratori e il collegio sindacale della Società ACA SpA sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo degli enti locali e dell'Ente d'Ambito sui servizi da essi affidati alla società.

Nel quadro del modulo gestorio di delegazione interorganica di cui al comma 5 lette.C art.113 T.U.E.L., la società è assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di ogni Ente Locale Socio, per il tramite dell'Ente d'Ambito.

A tal proposito, è facoltà dell'Ente d'Ambito e del Soggetto Gestore adottare tutti i provvedimenti necessari atti a semplificare i processi burocratici, tecnici ed amministrativi inerenti le attività regolate dall'art.30 del presente Statuto.

Le previsioni di cui sopra devono intendersi conformi a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. In ogni caso, è possibile la stipula di appositi patti parasociali, di durata superiore a cinque anni, per garantire il possesso dei requisiti del controllo analogo"

"Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, ai sensi dell'art. 16 comma 3 - D.Lgs. n. 175/2016.